



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Barone"

Via V. Niro - 86011 BARANELLO (CB) ☎ 0874.460400 - 0874.460091

✉ cbic827007@istruzione.it CM: CBIC827007 C.Fisc. 80001240706

***REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO
DEGLI OO.CC***

CAPITOLO 1 –ORGANI COLLEGIALI

Art. 1.1 – FUNZIONI E COMPOSIZIONI

Gli organi collegiali a livello d'Istituto sono quelli previsti dal "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), al quale si rinvia per la composizione e le competenze, con particolare riferimento agli artt. 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe), 7 (Collegio dei docenti), 8 (Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva), 10 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta), 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti) e 15 (Assemblee dei genitori). Inoltre, in tema di attribuzioni del Consiglio e della Giunta, si rinvia a quanto previsto dal D.L. 1 febbraio 2001, n. 44 recante il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e, in relazione al Piano dell'Offerta Formativa, a quanto previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed alla L. 107/2015, cui si fa riferimento anche per le altre novità normative, in particolare relativamente al Piano triennale dell'Offerta Formativa ed alla nomina dei membri del Comitato di valutazione. Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo Istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

Funzioni del Collegio Docenti

"... cura la programmazione dell'azione educativa (...) Esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (...) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica (...) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe (...) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione (...) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; (...) elegge (...) i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; (...) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni; (...) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; (...) esamina (...) i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (...)"

(Capo I Articolo 4, D.P.R. 416/1974, Provvedimenti Delegati sulla scuola.)

Composizione

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Funzioni del Consiglio di Istituto

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle

disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Composizione

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni (ovvero 3 genitori e 3 studenti nelle scuole secondarie di secondo grado), il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (ovvero 4 genitori e 4 studenti), il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Funzioni della Giunta esecutiva

Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Composizione

La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio d'Istituto ed è composta da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Capo dei servizi di segreteria.

Compiti e funzioni di: Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Composizione Consiglio di intersezione

Scuola DELL'INFANZIA: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di interclasse

Scuola PRIMARIA: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di classe

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola componente docente.

Art. 1.2 – CONVOCAZIONE DEGLI OO.CC

1. La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni dalla segreteria e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario di convocazione e di termine, la sede di svolgimento della riunione; eventuale documentazione può essere allegata o inviata tramite posta elettronica ordinaria o istituzionale

2. La convocazione della Giunta esecutiva e del Consiglio d'Istituto è disposta dai rispettivi presidenti con lettera scritta ai singoli membri dell'organo collegiale e/o mediante invio di posta

elettronica istituzionale. Il Presidente del Consiglio d'Istituto dispone la convocazione dell'organo collegiale anche su richiesta della Giunta esecutiva o del suo Presidente o da 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Per i docenti la convocazione del Collegio dei docenti, dei Consigli di intersezione, interclasse e classe e del Comitato di valutazione è disposta dal Dirigente scolastico con apposite circolari. I genitori componenti i Consigli di intersezione, interclasse e classe sono informati delle sedute contestualmente alle lettere di nomina. La convocazione è comunque ricordata tramite posta elettronica. Il Collegio dei docenti e i Consigli di intersezione, interclasse e classe sono convocati dal Dirigente scolastico su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei membri di ciascun Consiglio.

4. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno, salvo parere positivo espresso all'unanimità dei membri. L'ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.

5. Nell' OdG del Collegio Docenti vanno specificati i punti da deliberare.

Art. 1.3 – ATTE VERBALI DEGLI OO.CC

1. Di ogni seduta deve essere redatto verbale conservato in appositi registri; vanno redatti da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente dell'organo collegiale. Le delibere del Consiglio di Istituto con valenza per l'esterno sono anche pubblicate sul sito della scuola successivamente all'approvazione del verbale. Il verbale dei consigli di classe, interclasse e intersezione viene redatto da un segretario eletto ad ogni seduta a rotazione tra i membri dell'organo. Il verbale del Collegio dei docenti viene redatto dal segretario nominato dal Dirigente.

2. Nei verbali vanno riportati:

- l'orario di apertura e di chiusura della seduta;
- i nomi dei partecipanti;
- i nomi degli assenti giustificati;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- le conclusioni su ogni argomento deliberato con l'indicazione dei risultati delle votazioni effettuate (maggioranza o unanimità);
 - le dichiarazioni dei singoli componenti dell'organo collegiale
 - le mozioni eventualmente presentate (con l'indicazione del testo completo, del nome del presentatore e dei risultati della discussione e dell'approvazione);

3. Gli atti degli organi collegiali devono essere tenuti a disposizione dei loro componenti, ai quali può esserne rilasciata copia, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, senza che sia loro richiesta la procedura di accesso agli atti, altrimenti prevista.

4. Le deliberazioni degli OO.CC. sono adottate a maggioranza dei voti, favorevoli e contrari, validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Negli Organi Collegiali la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, con l'eccezione dei casi in cui sussiste l'obbligo normativo di adeguata motivazione della scelta di candidati.

6. La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui si riscontri un interesse personale per cui non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.

7. L'approvazione del verbale deve avvenire entro l'inizio della successiva riunione dell'Organo.

Art. 1.4 – ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. ELEZIONE E ATTRIBUZIONI

1. Sono organi del Consiglio di Istituto il Presidente e la Giunta Esecutiva. Il Consiglio elegge anche l'Organo di Garanzia. Il Consiglio può inoltre eleggere un Vicepresidente.

2. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle elezioni e alla nomina dei suoi membri, è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto secondo quanto previsto normativamente. L'eventuale elezione del Vicepresidente avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, fissa l'ordine del giorno, disciplina le sedute, rappresenta il Consiglio stesso, firma gli atti e le delibere, assicura il buon andamento delle sedute del Consiglio, ne accerta la validità, dirige e modera gli interventi.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nella presidenza delle sedute; in caso di assenza o impedimento prolungati lo sostituisce a tutti gli effetti di legge. Coadiuvato il presidente nell'espletamento del suo mandato e può da questi essere delegato allo svolgimento di particolari funzioni.
5. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva, composta come previsto normativamente.

Art. 1.5 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO

1. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnici, senza diritto di voto.
2. Il Consiglio può ravvisare l'opportunità di incontri con gli elettori delle componenti rappresentate nel medesimo, allo scopo di conoscere meglio i problemi della scuola e prospettare possibili soluzioni.
3. Le delibere del Consiglio con valenza per l'esterno sono pubbliche.

Art. 1.6 – ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire su ogni argomento su cui il Presidente ha aperto la discussione. Ove l'argomento discusso presupponga una deliberazione del Consiglio, è data facoltà a ciascun Consigliere di effettuare una dichiarazione di voto.
2. Su mandato del Consiglio, una o più commissioni, elette in seno al Consiglio stesso, possono prendere contatti con altri Consigli di Istituto, con enti, organizzazioni o istituzioni senza scopo di lucro e con enti pubblici locali e centrali per aderire ad iniziative e progetti ritenuti idonei a soddisfare esigenze della scuola. Dette Commissioni non possono avere potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
3. Uno dei Consiglieri svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, compila il verbale della seduta e predisponde le delibere per la loro pubblicazione.

Art. 1.7–DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni di un consigliere debbono essere portate all'esame del Consiglio, il quale, la prima volta, può respingerle. Se il dimissionario insiste, il Consiglio è tenuto a prenderne atto. Quanto sopra si applica anche per le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dei membri della Giunta.
2. La decadenza dei consiglieri contemplata dall'art.38 del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive) è pronunciata dal Consiglio d'Istituto su iniziativa di qualunque consigliere. La proposta di decadenza deve essere notificata, tramite la Segreteria della Scuola, all'interessato, non meno di 10 giorni prima della data della riunione in cui si discute tale proposta. Il consigliere proposto per la decadenza può partecipare alla riunione. Il Presidente dovrà notificare entro 5 giorni all'interessato la decisione del Consiglio.
3. Ai fini della surroga, prevista dall'art.35 del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, dei membri cessati per qualsiasi causa, il Consiglio d'Istituto prende atto delle dimissioni, dichiara la

decadenza o la perdita del requisito di eleggibilità e procede ai conseguenti adempimenti per le successive sostituzioni.

CAPITOLO 2 ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI

1. I genitori degli alunni della scuola hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Le assemblee possono essere di sezione (per la scuola dell'Infanzia), di classe o d'Istituto. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti dell'Istituto o della sezione o classe.
2. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico. La prima convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Istituto, dopo avere concordato con il dirigente scolastico spazi e tempi.
3. L'assemblea di Istituto nomina un Presidente, che è incaricato di riferire al Dirigente scolastico i risultati dei lavori.
4. L'assemblea di sezione e di classe può essere convocata dal dirigente scolastico o su richiesta scritta del/i genitore/i eletto/i nei rispettivi Consigli di intersezione/interclasse/classe. La prima convocazione, per l'elezione dei rappresentanti di classe, è disposta dal Dirigente Scolastico.
5. È necessario che siano resi noti la data della convocazione e l'O.d.G. dell'assemblea con preavviso di almeno cinque giorni mediante posta elettronica, lettera o pubblicazione sul sito.
6. Le assemblee dei genitori hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni.

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 159 del 9/10/2020